



POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI, ESPONENTI AZIENDALI E DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI

CODICE: SUP/CSC/POL- 05

Confidenzialità: DOCUMENTO DESTINATO A SOLO USO INTERNO

Data creazione	30/01/2016
Tipologia di documento	Politica
Emittente	Direzione
Data di approvazione	27/09/2018

Il presente documento è di proprietà di Igea Banca S.p.A.

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Igea Banca S.p.A.

INDICE

1	PREMESSA	4
2	CONTESTO NORMATIVO	4
2.1	ETEROREGOLAMENTAZIONE	4
2.2	AUTOREGOLAMENTAZIONE.....	4
3	SCOPO DEL DOCUMENTO	5
4	SOGGETTI INTERESSATI, PROCESSI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA	5
5	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	5
5.1	DEFINIZIONI.....	5
6	IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI – SISTEMI INFORMATIVI	11
7	OBBLIGHI DELLE PARTI CORRELATE, DEI DIPENDENTI DELLA BANCA E DEL PERSONALE PIÙ RILEVANTE.....	12
8	LIMITI QUANTITATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO	14
9	LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	15
10	DELIBERE QUADRO	18
11	ESENZIONI E DEROGHE.....	18
11.1	Operazioni di importo esiguo.....	18
11.2	Operazioni <i>ex art.</i> 136 TUB	19
11.3	Operazioni ordinarie	19
11.4	Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a Influenza notevole.....	19
11.5	Operazioni urgenti	19
12	OPERAZIONI CHE GENERANO PERDITE, CAUSANO PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI	20
13	CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E FUNZIONI – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	20
14	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	21
15	OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI.....	21
15.1	DEFINIZIONI	21
16	DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI di ESPONENTI AZIENDALI.....	22
17	ESCLUSIONI.....	23
18	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.....	23
19	INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI	23
19.1	DELIBERAZIONI SU OPERAZIONI IN CUI GLI AMMINISTRATORI ABBIANO UN INTERESSE	23

ALLEGATO 1	24
ALLEGATO 2	25

1 PREMESSA

La disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati, esponenti aziendali e di interesse degli amministratori mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e a alle altre operazioni bancarie nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi, inclusi quelli di natura reputazionale, non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti e altri *stakeholders* della Banca medesima.

2 CONTESTO NORMATIVO

2.1 ETEROREGOLAMENTAZIONE

La Policy in materia di operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati, esponenti aziendali e di interesse degli amministratori (di seguito, la "**Policy**") è adottata da Igea Banca S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") in applicazione della vigente normativa ed, in particolare, in attuazione di quanto previsto:

- dagli artt. 53 e 67 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il "TUB");
- dall'art. 136 TUB;
- dalla Delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche, Circolari n. 263/2006 e 285/2013 (i "Provvedimenti Banca d'Italia");
- ove ne ricorrano i presupposti, dall'art. 2391- bis c.c.;
- dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato;
- dalle Comunicazioni Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e n. DEM/10094530 del 15 novembre 2010 (le "Comunicazioni Consob");
- dalle disposizioni in materia di interessi degli amministratori di cui all'art. 2391 c.c.;
- dall'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

2.2 AUTOREGOLAMENTAZIONE

La presente Policy rientra nel più ampio corpo normativo predisposto dalla Banca al fine di monitorare e prevenire i rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca - clientela in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In particolare, si fa riferimento alle seguenti Policy e/o Procedure e/o Regolamenti adottati dalla Banca:

- ✓ Policy in materia di operazioni personali;
- ✓ Policy in materia di gestione dei conflitti di interesse;
- ✓ Regolamento Market Abuse
- ✓ Regolamento sui flussi informativi;
- ✓ Policy sulla Remunerazione ed incentivazione del personale;
- ✓ Funzionigramma;
- ✓ Codice Etico.

3 SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente Policy si pone l'obiettivo di disciplinare:

- le operazioni con Soggetti Collegati;
- le operazioni con Parti Correlate;
- le operazioni in cui un amministratore abbia, in via diretta o indiretta, un interesse per conto proprio o di terzi;
- obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB.

La Policy individua regole interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, nonché a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

4 SOGGETTI INTERESSATI, PROCESSI DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA PROCEDURA

La Policy, le sue modifiche e/o integrazioni sostanziali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca. I responsabili delle Unità organizzative aziendali della Banca coinvolte nel processo definito dalla presente Policy (cfr. Parr. 6 e 7) sono tenuti a segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni ivi contenute. Il Collegio Sindacale della Banca verifica il rispetto alla normativa di riferimento e vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Policy e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui alla vigente normativa.

5 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

5.1 DEFINIZIONI

I termini e le definizioni riportati nel presente Paragrafo avranno il significato qui attribuito a ciascuno di essi, peraltro restando inteso che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e vice versa.

Operazioni con Parti Correlate

Ai sensi della vigente normativa, per Operazione con Parti Correlate si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- ✓ le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ✓ ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- ✓ gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata, mentre sono esclusi quelli in opzione in quanto rivolti, a parità di condizioni, sia alle eventuali parti correlate titolari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titolari di tali strumenti.

Operazione con Soggetti Collegati

Per operazione con Soggetti Collegati si intende la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi sia alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, sia alla normativa Consob vigente;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema

di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;

- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza.

Ai fini della presente Policy, salvo quanto diversamente previsto, rientrano nella definizione di operazioni con Soggetti Collegati anche le operazioni con parti correlate di cui alla seguente definizione.

Parte correlata

Per Parte Correlata si intendono i soggetti di seguito indicati:

- ✓ l'esponente aziendale;
- ✓ il partecipante;
- ✓ il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- ✓ una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, per Parte correlata alla Banca si intende il soggetto che presenta i seguenti requisiti, direttamente o indirettamente, attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- a) controlla la Banca, ne è controllato, ovvero è sottoposto a comune controllo;
- b) detiene una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
- c) esercita il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti;
- d) è una società controllata della Banca;
- e) è una joint venture in cui la Banca è una partecipante;
- f) i membri del Consiglio di Amministrazione, esecutivi e non esecutivi, della Banca;
- g) i membri effettivi del Collegio Sindacale;
- h) il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale (se nominato) e gli altri "dirigenti con responsabilità strategiche" (come infra definiti) della Banca o della sua controllante, se applicabile;
- i) uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) o d);
- j) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- k) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, istituito o promosso dalla Banca o sul quale essa sia in grado di esercitare un'influenza.

Parte Correlata non finanziaria

Si tratta di una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

In particolare, si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante, nonché una Parte Correlata che sia società di partecipazioni (holding) qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

Soggetti connessi

Vengono definiti Soggetti connessi:

- ✓ le società e le imprese costituite anche in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- ✓ i soggetti che controllano una parte correlata, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente,

- ✓ a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- ✓ gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Soggetti Collegati

Per Soggetti Collegati si intende l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Controllo

Nella nozione di controllo di cui alla vigente normativa sono compresi:

- ✓ i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
- ✓ il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- ✓ i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

A norma della vigente normativa, e quindi ai fini delle operazioni con Parti Correlate, si intende per controllo altresì il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenerne benefici dalle sue attività. A tal riguardo, si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- ✓ il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- ✓ il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- ✓ il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto dal Consiglio di Amministrazione o dall'equivalente organo societario;
- ✓ il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto (come infra definito).

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Controllo congiunto

Il controllo congiunto è inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica di un'entità. In tal caso, si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Influenza notevole

L'influenza notevole consiste nel potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un'impresa, senza averne il controllo.

L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società

partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; peraltro, non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti (intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come infra definite), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Esponenti aziendali

Si tratta dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori e i sindaci effettivi. La definizione include, inoltre, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.

Partecipante

È il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.

Vengono prudenzialmente ricompresi in tale categoria gli azionisti che – anche se individualmente detentori di un numero di azioni con diritto di voto inferiore al 10% – ma comunque prossimo almeno alla soglia di significatività che si ritiene ragionevole fissare al 2% del capitale sociale della Banca con diritto di voto – sottoscrivono e/o successivamente aderiscono ad un patto parasociale capace, tenuto conto del numero di azioni con diritto di voto complessivamente detenute dai partecipanti al patto e dell'oggetto del medesimo, di esercitare sulla Banca il controllo ovvero l'influenza notevole come precedentemente definite.

Stretti familiari

Sono tali:

- il coniuge non legalmente separato e il convivente del soggetto;
- i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- i parenti del soggetto fino al secondo grado. Più in particolare, si ricorda che sono qualificati:
 - o *Parenti di primo grado*:
 - i figli (linea retta discendente)
 - i genitori (linea retta ascendente)
 - o *Parenti di secondo grado*
 - i fratelli e sorelle (linea collaterale)
 - i nonni (linea retta ascendente).
 - i nipoti (figli di figli; linea retta discendente)

Società controllata

Si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una Società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un'Influenza notevole

	POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI, ESPONENTI AZIENDALI E DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Codice: SUP/CSC/POL – 05	Pubblicato il: 2/10/2018

ma non il Controllo o il Controllo congiunto.

Joint venture

Una Joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo congiunto.

Intermediari vigilati

Sono intermediari vigilati, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane (SGR) ed estere, gli IMEL, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento.

Attività di rischio

Sono considerate attività di rischio le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Patrimonio di vigilanza

L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Amministratore indipendente

Si intende l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi della vigente normativa, in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Banca ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa.

Amministratori non correlati

Gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti correlate.

Soci non correlati

Tutti i soggetti a cui spetta il diritto di voto diversi:

- dalla controparte di una determinata operazione;
- dai soggetti correlati alla controparte di una determinata operazione;
- dai soggetti correlati alla Banca.

Operazione di maggiore rilevanza

Si tratta di un'Operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo l' "Indice di rilevanza del controvalore" (così come infra definito). Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, la soglia del 5% va calcolata secondo l' "Indice di rilevanza dell'attivo" (così come definito infra). In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Per operazioni di maggiore rilevanza si intendono, inoltre, secondo la normativa vigente:

- ✓ Operazioni con soggetti collegati per le quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili in relazione al tipo di operazione, sia superiore alla soglia del 5%:
 - Indice di rilevanza del controvalore (così come infra definito);
 - Indice di rilevanza dell'attivo (così come infra definito);
 - Indice di rilevanza delle passività (così come infra definito);
- ✓ operazioni concluse nel corso dell'esercizio, con una stessa Parte correlata (o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime) e tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, per le quali uno degli indici di rilevanza menzionati, applicabili in relazione al tipo di operazione, sia superiore alla soglia del 5%.

Operazione di minore rilevanza

Si tratta dell'Operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo

	POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI, ESPONENTI AZIENDALI E DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Codice: SUP/CSC/POL – 05	Pubblicato il: 2/10/2018

esiguo.

Operazione ordinaria

Operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca, non riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi di legge o di Statuto e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Nel definire tale operazione, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- ✓ riconducibilità all'ordinaria attività,
- ✓ oggettività delle condizioni,
- ✓ semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa,
- ✓ tipologia di controparte.

Tra i criteri adottati dalla Banca ai fini della qualificazione di una operazione quale ordinaria, si richiama la successiva definizione di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Operazioni di importo esiguo

Si considerano operazioni di importo esiguo:

- la concessione di finanziamenti per importi fino a 100.000 Euro;
- le operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi (es. contratti di consulenza), gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività (es. convenzioni di distribuzione, segnalazione) che prevedano la corresponsione di un compenso lordo pari o superiore a 50.000 Euro annui;
- l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili e la concessione in comodato degli stessi che prevedano la corresponsione di un compenso lordo pari o superiore a 50.000 Euro.

Non sono da considerarsi operazione di importo esiguo quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione o che siano ricomprese in altre ipotesi di esenzione o deroga ed il cui valore non ecceda l'importo di 50.000 Euro.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Rientrano nella fattispecie le seguenti definizioni:

- ✓ condizioni usualmente praticate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- ✓ condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
- ✓ condizioni praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Indice di rilevanza del controvalore

Consiste nel rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se applicabile).

Indice di rilevanza dell'attivo

Consiste nel rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se applicabile) dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Indice di rilevanza della passività

Rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere

	POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI, ESPONENTI AZIENDALI E DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Codice: SUP/CSC/POL – 05	Pubblicato il: 2/10/2018

utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Personale più rilevante

Si intendono i soggetti individuati come personale più rilevante ai sensi della vigente normativa.

Dirigenti con responsabilità strategiche

Per tali si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca. Igea Banca considera dirigenti con responsabilità strategiche, in aggiunta agli esponenti aziendali come sopra definiti, il Vice Direttore Generale (ove nominato), i Responsabili delle diverse Direzioni/Funzioni di sede centrale ed i District Manager.

6 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI – SISTEMI INFORMATIVI

La **Funzione Affari Societari**, Legale e Gestione Crediti Deteriorati – di seguito indicata per brevità Funzione Affari Societari - assicura l'identificazione e il censimento dei Soggetti Collegati, istituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco in cui sono evidenziate in relazione ai singoli Soggetti Collegati, le Parti Correlate, le Parti Correlate non finanziarie ed i rispettivi Soggetti connessi.

Ai fini dell'identificazione e censimento dei Soggetti Collegati, nonché per l'individuazione delle Operazioni con Soggetti Collegati e il monitoraggio circa il rispetto dei limiti all'assunzione dell'attività di rischio, la Banca si è dotata di una procedura informatica (*i.e.* applicativo "Daisy") integrata nel sistema informatico aziendale. In particolare, la Funzione Affari Societari provvede ad inserire nella procedura Daisy le informazioni fornite dalle parti correlate di rilievo, previa compilazione di apposito questionario il cui *format* è rilasciato dall'applicativo medesimo.

Resta inteso che, al fine di procedere all'attività di censimento in parola, la Funzione può avvalersi anche delle ulteriori fonti di informazioni disponibili rappresentate da archivi aziendali, Centrale Rischi e Centrale dei bilanci, nonché delle informazioni acquisite dalla clientela e dalle controparti contrattuali in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Tali fonti di informazione sono integrate e raccordate tra loro in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni.

Il censimento effettuato nell'ambiente Daisy confluisce, a sua volta, all'interno dell'anagrafe generale di sistema, fornendo evidenza anche alle strutture operative, nell'esercizio delle proprie funzioni, della sussistenza dei presupposti per l'attivazione – eventuale – delle procedure dedicate per le operazioni nei confronti dei Soggetti Collegati (ivi incluse le operazioni ex art. 136 TUB) e di cui alla presente policy.

Il controllo in ordine alla funzionalità, efficienza ed efficacia dell'applicativo informatico in uso verrà sottoposta a verifica da parte delle Funzioni aziendali di controllo (Compliance ed Antiriciclaggio, Risk Management ed Internal Audit) ciascuna secondo il proprio ambito di competenza.

Gli Amministratori Indipendenti della Banca provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di un Soggetto Collegato, Parte Correlata o Soggetto Connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

Nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in quanto includano società domiciliate in centri c.d. *off-shore* ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la trasparente ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo), la funzione Affari Societari, sentita anche la funzione Compliance ed Antiriciclaggio, può, ai fini del censimento dei Soggetti Collegati, interessare gli Amministratori Indipendenti.

Pur non rientrando nel novero dei Soggetti Collegati, la funzione Affari Societari identifica e censisce come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini fino al secondo grado, inoltre istituisce e tiene costantemente aggiornato un elenco a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Si rammenta che

sono qualificati:

- *Affini di primo grado*
 - i suoceri (linea retta)
- *Affini di secondo grado:*
 - i cognati (linea collaterale)
 - i nonni del coniuge (linea retta ascendente)
 - i nipoti (figli di cognati; linea retta discendente)

Con cadenza almeno annuale, la Funzione Affari Societari provvede ad acquisire dalle Parti Correlate già individuate le integrazioni ed eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente comunicato e censito dalla Banca.

Per ciascun Soggetto Collegato, la **Direzione Crediti** (per quanto attiene le operazioni di finanziamento) e la **Direzione Risorse** (per quanto attiene le operazioni aventi ad oggetto prestazione di beni e servizi, accordi di collaborazione, acquisto/cessione di beni mobili ed immobili, ecc) provvedono, ognuna per i rispettivi ambiti di competenza, ad individuare e quantificare nel continuo le relative Operazioni deliberate dalla Banca segnalando le stesse alla funzione Affari Societari per consentire il monitoraggio del rispetto dei limiti quantitativi di cui al successivo capitolo 8.

Ciascuna funzione aziendale che venga a conoscenza di informazioni che possano comportare l'integrazione o la variazione delle notizie inerenti il perimetro dei Soggetti Collegati dovrà comunicare tali dati alla Funzione Affari Societari per gli approfondimenti del caso e, inoltre, per eventuali ulteriori aggiornamenti delle informazioni presenti a sistema.

In relazione alle Operazioni con parti correlate oggetto della disciplina di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della relativa normativa Consob, la funzione Pianificazione e Contabilità:

- ✓ vigila sull'aggiornamento dell'elenco delle Operazioni con Parti Correlate;
- ✓ produce, ai fini della redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione annuale, un elenco contenente le Operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento e di maggiore rilevanza, in relazione alle quali gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere sfavorevole;
- ✓ comunica il suddetto elenco alla Funzione Compliance ed Antiriciclaggio, che lo trasmette al Direttore Generale;
- ✓ segnala tempestivamente al Direttore Generale, per il tramite della Funzione Compliance ed Antiriciclaggio e della Funzione di Risk Management, l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, di cui alla normativa vigente;
- ✓ predispone e trasmette, per il tramite della Funzione Compliance ed Antiriciclaggio, al Direttore Generale, con cadenza trimestrale, l'informativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione alle delibere quadro.

Per consentire l'espletamento dei compiti di cui sopra, la funzione Affari Societari segnala tempestivamente alle Strutture competenti a dar corso alle Operazioni con parti correlate ed alla funzione Pianificazione e Contabilità le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione/Assemblea.

La funzione Affari Societari, la Direzione Crediti e la Direzione Risorse, ognuna per gli ambiti di competenza, sono responsabili della tenuta e del costante aggiornamento nel sistema informativo aziendale dei Soggetti Collegati, alla registrazione della movimentazione dei relativi rapporti monitorando l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse Attività di rischio.

La funzione Affari Societari predispone l'elenco dei soggetti collegati (precisando la qualità di Parte correlata o di Soggetto connesso) all'inizio di ciascun esercizio (e comunque in occasione di ogni aggiornamento) e cura la comunicazione, con la medesima periodicità, al Direttore Generale, per i necessari interventi sulle procedure aziendali e all'Area Pianificazione e Contabilità, per le rendicontazioni di competenza. L'elenco è comunicato altresì, al Presidente del Collegio Sindacale.

7 OBBLIGHI DELLE PARTI CORRELATE, DEI DIPENDENTI DELLA BANCA E DEL PERSONALE PIÙ

RILEVANTE

Le Parti Correlate sono tenute a cooperare con la Banca con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi.

È dovere delle Parti Correlate altresì comunicare immediatamente alla funzione Affari Societari della Banca le circostanze sopravvenute, di cui siano a conoscenza, che possano comportare integrazioni o modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati, ovvero variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite o censite dalla Banca.

In particolare, le Parti Correlate hanno l'obbligo e si impegnano, anche in relazione ai propri stretti familiari ed alle eventuali entità nelle quali essi o un loro stretto familiare esercita il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 % (venti per cento), dei diritti di voto:

- a comunicare tempestivamente alla funzione Affari Societari le variazioni che intervengano rispetto alle informazioni già fornite; in ogni caso, non appena ne vengano a conoscenza, le Parti correlate informano, per il tramite della Funzione Affari Societari, l'organo competente a deliberare, circa l'insorgenza di atti o fatti che possano condurre al perfezionamento di operazioni che li riguardino;
- ad informare tempestivamente la Funzione Affari Societari e, per il tramite di questa, gli organi competenti della Banca, di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

Al fine di rendere edotta la Parte Correlata degli obblighi e delle responsabilità sulla stessa gravanti, la Funzione Affari Societari provvede a consegnare ai soggetti individuati quali Parti Correlate nell'elenco dei Soggetti Collegati, copia della presente Policy, in occasione dell'accensione del rapporto, nonché di ogni modifica o aggiornamento della stessa.

Le Parti correlate, cui è consegnata copia della presente Policy, sono tenute a compilare, sottoscrivere e restituire appositamente compilato alla Funzione Affari Societari, entro e non oltre dieci giorni dalla consegna, i moduli di cui agli Allegati nr. 1 e il relativo questionario prodotto dall'applicativo informatico in uso; tramite la compilazione e sottoscrizione di tali moduli, essi:

- danno atto della piena conoscenza e accettazione della Policy (restando, tuttavia, inteso che le disposizioni ivi contenute sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione dei citati moduli);
- forniscono irrevocabilmente il consenso al trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi della vigente normativa;
- comunicano le informazioni relative ai propri stretti familiari, agli affini ed alle eventuali entità nelle quali essi stessi - o un loro stretto familiare - esercitano il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% (venti per cento), dei diritti di voto;
- indicano le società e/o enti presso cui essi stessi – ovvero un loro stretto familiare - ricoprono ulteriori incarichi in ordine all'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

I dipendenti della Banca e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione (sopra indicati), anche quale presidio di controllo di primo livello, devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nella categoria dei Soggetti Collegati mediante consultazione dell'elenco di cui alla presente Policy e se l'operazione medesima rientri nel relativo ambito di applicazione. In caso di incertezze, i dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono presentare apposita richiesta di chiarimenti alla funzione Affari Societari.

La Funzione Affari Societari provvede a consegnare ai soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante (diverso dai soggetti censiti e qualificati quali Parti correlate), identificati nei responsabili delle Funzioni di controllo e delle Filiali, copia della presente Policy, all'atto del censimento del soggetto quale Personale più rilevante ed in occasione di qualsivoglia modifica o aggiornamento della presente Policy, curando di richiedere, ricevere ed archiviare apposita dichiarazione e sottoscrizione dello stesso soggetto

in segno di ricezione e accettazione della Policy medesima.

I soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante, a cui è consegnata copia della presente Policy, sono tenuti a dichiarare e comunicare per iscritto alle Funzione Affari Societari ed alle strutture aziendali coinvolte eventuali situazioni di interesse nelle operazioni presentate, richieste, proposte o semplicemente portate all'attenzione della Banca delle quali abbiano ricevuto formale comunicazione. In relazione a dette operazioni, i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante devono astenersi dall'assumere qualsivoglia decisione o valutazione. Sempre in relazione a dette operazioni, è rimessa alla Direzione Crediti della Banca l'individuazione del livello gerarchico superiore - rispetto ai soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante - a cui compete in via esclusiva l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto.

La Parte Correlata ed i soggetti rientranti nella categoria di Personale più rilevante saranno responsabili nei confronti della Banca di qualsivoglia danno derivante dalla violazione degli obblighi di informativi previsti nella presente Policy.

8 LIMITI QUANTITATIVI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

L'assunzione di Attività di rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al Patrimonio di vigilanza:

- ✓ verso una **Parte correlata non finanziaria** e relativi Soggetti connessi:
 - a) 5 % nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un Esponente aziendale;
 - un Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza notevole;
 - b) 7,5 % nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un Partecipante diverso da quelli sub a);
 - un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c) 15 % negli altri casi;
- ✓ verso **un'altra Parte Correlata** e relativi Soggetti connessi:
 - d) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente aziendale;
 - e) 7,5 % nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - f) 10 % nel caso di una Parte Correlata che sia:
 - un Partecipante diverso da quelli sub e);
 - un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - g) 20 % negli altri casi.

La Banca potrà assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza.

La funzione Affari Societari, in base a quanto previsto dalla presente Policy, verifica nel continuo il rispetto dei limiti quantitativi all'assunzione di Attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati. Il rispetto del limite all'assunzione di attività di rischio andrà verificato nei confronti di ciascun insieme di soggetti collegati, costituito dalla singola parte correlata e dai soggetti alla medesima connessi.

L'applicativo informatico in uso consente di verificare, nel continuo, il rispetto del limite all'assunzione di attività di rischio. La Funzione Affari Societari provvede, periodicamente e con il supporto della Funzione Pianificazione e Contabilità, ad aggiornare l'ambiente "Daisy" con i principali dati societari, avuto particolare riguardo al patrimonio di vigilanza.

L'attività periodica di monitoraggio in parola è, altresì, supportata dalla procedura informatica in parola che registra, giornalmente, il flusso delle operazioni in essere con i Soggetti Collegati, potendosi procedere alla

relativa estrazione dei saldi, anche circoscritta a specifici intervalli di tempo. Inoltre, l'applicativo è stato strutturato consentendo l'attivazione di un sistema bloccante su una specifica posizione nell'ipotesi in cui dovesse riscontrare, eventualmente, il superamento della soglia di rischio di riferimento e consentendo, se del caso, di attivare il c.d. "piano di rientro" secondo quanto previsto dalla presente Policy al successivo paragrafo 8.

Ai fini dei limiti quantitativi disciplinati nel presente Paragrafo, le modalità di calcolo, la ponderazione delle Attività di rischio e le procedure da osservare per i casi di superamento sono quelle stabilite dalla normativa di riferimento e dalle Disposizioni di Vigilanza prudenziale applicabili alle banche.

Più in particolare, ai fini di cui sopra, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la banca e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, l'Area Pianificazione e Contabilità della Banca predisponde, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso, a cura della Funzione Affari Societari alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente al verbale recante le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

9 LE PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Nel presente capitolo vengono illustrate le procedure deliberative relative alle Operazioni con Soggetti Collegati, disciplinate dalla presente Policy.

In tale ambito, tenuto conto delle proprie caratteristiche dimensionali e di business, Igea Banca ha definito una procedura che prevede:

- l'applicazione della procedura stessa a tutte le Operazioni con Soggetti Collegati, ad eccezione delle "Operazioni di Importo Esiguo" ed alle "Operazioni Ordinarie" per le quali si applicano le disposizioni riportate nel successivo capitolo 11;
- l'attribuzione esclusiva delle facoltà deliberative per le operazioni di specie al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le "operazioni ordinarie" di cui al successivo par. 11.2 ed i casi in cui la

- legge o lo statuto ne attribuiscono la facoltà all'assemblea;
- il divieto a dare seguito ad Operazioni con Soggetti Collegati nei casi in cui:
 - gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere sfavorevole;
 - le condizioni proposte siano considerate non equivalenti a quelle di mercato o standard.

Le procedure deliberative relative alle Operazioni con Soggetti Collegati prevedono due fasi:

- Fase pre - deliberativa (istruttoria e trattative);
- Fase deliberativa.

1. Nell'ambito della Fase pre - deliberativa (istruttoria e trattative):

- a) l'Unità Organizzativa proponente l'operazione cura l'istruttoria delle Operazioni con soggetti collegati ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. La documentazione istruttoria è sintetizzata in un'apposita relazione, munita dei pareri eventualmente previsti rilasciati dalle Funzioni aziendali competenti. Nella relazione è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:
- natura della correlazione;
 - tipo di operazione;
 - termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
 - procedimento valutativo seguito;
 - interesse della Banca e motivazioni sottese all'operazione;
 - impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti;
 - eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione, tra cui l'investimento in settori caratterizzati da andamento economico sfavorevole difficoltà strutturali o congiunturali.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La relazione viene quindi trasmessa al Direttore Generale che provvede, a sua volta, a trasmetterla al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la deliberazione dell'operazione, mette la relazione a disposizione degli Amministratori indipendenti.

- b) Gli Amministratori Indipendenti esaminano la relazione formalizzando un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento alle **Operazioni di maggiore rilevanza**, nella fase pre-deliberativa gli Amministratori Indipendenti ricevono da parte del Direttore Generale, sia nella fase delle trattative che in quella dell'istruttoria, un flusso informativo, completo e tempestivo, predisposto dalla Unità organizzativa proponente l'operazione, ferma restando la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni direttamente a ciascuno dei soggetti interessati alla conduzione dell'istruttoria o delle trattative

Qualora uno dei tre Amministratori Indipendenti sia la controparte o sia qualificabile quale Parte correlata nell'operazione, il parere viene fornito dal Collegio Sindacale. Qualora i componenti di tale organo abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Agli Amministratori Indipendenti, appositamente riunitisi anche in conference call per l'esame dell'operazione, è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione, e dei quali dovrà essere accertata l'indipendenza e

l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione.

- c) il parere degli Amministratori Indipendenti si considera favorevole quando:
- a) manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;
 - b) nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - c) è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate;
 - d) in caso di parere sfavorevole degli Amministratori Indipendenti l'operazione proposta viene restituita al proponente come "respinta".

Nel formulare il parere, gli Amministratori indipendenti rappresentano al competente organo deliberante le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente rilevante.

2. Nell'ambito della Fase di deliberazione:

- a) ai fini della delibera dell'operazione:
- qualora la relazione con la Parte Correlata sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione preventiva al Consiglio stesso ed al Collegio Sindacale della Banca;
 - il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta, in funzione della tipologia e della rilevanza dell'operazione nonché della natura e dell'estensione delle relazioni esistenti, se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione, qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il *quorum* costitutivo previsto per la validità della delibera e, nel caso di partecipazione alla delibera, l'obbligo di astensione in capo all'Amministratore qualora sia portatore di un interesse in conflitto con quello sociale ai sensi della vigente normativa (Par. 20.1).
- b) la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, alla correttezza sostanziale delle condizioni, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto delle predette motivazioni devono risultare dalla documentazione allegata alla delibera stessa.

La Funzione Affari Societari, con il supporto della Direzione Crediti, rende semestralmente una completa informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni eventualmente concluse con i Soggetti Collegati – comprese quelle eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB (sulla cui procedura si rimanda al paragrafo 15), come previsto dal Regolamento "Flussi informativi" in vigore.

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette comunque a disposizione degli Amministratori e del Presidente del Collegio Sindacale le medesime informazioni e la documentazione fornite agli Amministratori indipendenti, nonché il parere reso da questi ultimi.

Qualora un'operazione con soggetti collegati sia di diretta competenza dell'Assemblea dei Soci, le disposizioni sopra riportate sono da intendersi riferite alla deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione sottopone l'operazione medesima all'Assemblea dei Soci, la quale delibera – ferme restando le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto – anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Al riguardo si precisa che la proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di Amministrazione deve essere espressamente

previsto che il quorum deliberativo di cui al precedente periodo costituisce una condizione di efficacia della delibera.

10 DELIBERE QUADRO

La Banca, nel rispetto delle procedure deliberative di cui al precedente Par. 9, può adottare "delibere quadro" disciplinanti categorie di Operazioni con Soggetti Collegati omogenee e sufficientemente determinate, per la cui delibera non si applicano le regole previste dal citato Par. 9 della presente Policy. In particolare, ai fini della distinzione tra Operazioni di maggiore e/o minore rilevanza, la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate; le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste nel precedente Par. 9.

Le "delibere quadro" non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento. Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, da parte del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Banca.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una "delibera quadro", non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con soggetti collegati di cui al precedente Par. 9 della presente Policy.

11 ESENZIONI E DEROGHE

11.1 Operazioni di importo esiguo

In caso di Operazioni di importo esiguo, così come definite al precedente Par. 5, non si applicano le disposizioni contenute nel precedente Par. 9. La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiuto in regime di esenzione e restano fermi in ogni caso fermi i limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.

Laddove la Banca compia con una medesima parte correlata una pluralità di operazioni di importo esiguo della stessa natura (es finanziamenti) che complessivamente considerate siano di ammontare superiore alla soglia rilevante (es. 100.000 euro nel caso di finanziamenti), in occasione del compimento dell'ultima operazione devono essere attivate le procedure di cui al paragrafo 9 con riferimento al complesso delle operazioni.

Esempio

- A. In data 01/01/2019 è deliberato un finanziamento di euro 10.000 nei confronti della parte correlata Tizio;
- B. In data 01/05/2019 è deliberato un finanziamento di euro 70.000 nei confronti della parte correlata Tizio;
- C. In data 01/09/2019 è deliberato un finanziamento di euro 40.000 nei confronti della parte correlata Tizio.

La delibera del finanziamento di cui alla lettera C deve essere sottoposta alle procedure deliberative di cui al paragrafo 9, nell'ambito delle quali andrà data un'informativa di dettaglio relativa alle pregresse operazioni.

Qualora un'operazione con una parte correlata sia stata deliberata seguendo le procedure di cui al paragrafo 9 e successivamente la Banca intenda compiere un'operazione "sotto soglia di esiguità" della medesima natura e forma tecnica della precedente, l'operazione di importo esiguo da ultimo compiuta è oggetto di informativa *ex post* al Consiglio di Amministrazione da rendere alla prima occasione utile, salvo i casi in cui con il compimento dell'operazione di importo esiguo da ultimo richiesta, il controvalore delle operazioni della stessa natura e forma tecnica con una medesima parte correlata comporti il superamento della "soglia di maggiore rilevanza". Ricorrendo tale ultimo presupposto, si rende necessario applicare all'esposizione complessivamente considerata la procedura rafforzata prevista per le operazioni di maggiore rilevanza. Ovviamente sarà oggetto di delibera solo l'ultima operazione ma andrà resa una dettagliata informativa sull'esposizione complessiva in modo tale che il Consiglio

	POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI, ESPONENTI AZIENDALI E DI INTERESSE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Codice: SUP/CSC/POL – 05	Pubblicato il: 2/10/2018

possa assumere tutte le determinazioni del caso.

11.2 Operazioni ex art. 136 TUB

Fermo quanto previsto al paragrafo 15 della presente Politica, con riferimento alle obbligazioni con esponenti aziendali ex art. 136 TUB che *non* siano di importo esiguo:

- trovano applicazione le disposizioni concernenti la fase pre-deliberativa di cui al precedente paragrafo 9;
- quanto alla fase deliberativa, è necessario che la delibera fornisca adeguata motivazione in ordine alle ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera

11.3 Operazioni ordinarie

- a) In caso di Operazioni ordinarie, così come definite al precedente Par. 5, in deroga a quanto previsto dal precedente Par. 9: è sufficiente che la delibera che approva l'Operazione con Soggetti Collegati contenga elementi comprovanti il carattere "ordinario" dell'operazione;
- b) è sufficiente che la Direzione Crediti della Banca provveda a trasmettere adeguati flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza trimestrale, un adeguato monitoraggio, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi;
- c) con esclusivo riferimento alle Operazioni con parti correlate oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza dalla relativa regolamentazione di settore, fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF:
 - o la Banca comunica alla Consob, entro il termine indicato dalla regolamentazione di settore, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - o la Banca indica, nella relazione sulla gestione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni ordinarie che superano le soglie di rilevanza stabilite nella regolamentazione di settore concluse nell'esercizio, avvalendosi dell'esclusione prevista dal presente comma.

11.4 Operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a Influenza notevole

Per le operazioni con società sottoposte a Influenza notevole, la Banca stabilisce di non applicare nessuna delle regole previste dal precedente Par. 9 e prevede l'applicazione di quanto previsto dal precedente Par. 11.2, lett. b) quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati. La Banca, valuta la sussistenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati in relazione alle operazioni di cui al presente Paragrafo ("Interessi Significativi"), sulla base dei seguenti criteri indicati a titolo esemplificativo:

- non costituisce Interesse Significativo la mera condivisione di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche;
- costituisce Interesse Significativo la condivisione di uno o più Amministratori o altri Dirigenti con responsabilità strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, di remunerazioni variabili).

11.5 Operazioni urgenti

Qualora previsto dallo Statuto, in casi di urgenza non si applicano le regole contenute nel precedente Par. 9

della presente Policy.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di amministrazione, lo stesso deve informare il Collegio Sindacale e gli Amministratori Indipendenti delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove il Collegio Sindacale e gli Amministratori Indipendenti, competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa al Consiglio di Amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei soci.

12 OPERAZIONI CHE GENERANO PERDITE, CAUSANO PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRAGIUDIZIALI

In ragione della necessità di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte in relazione ad operazioni concluse con Soggetti Collegati qualora le stesse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca stabilisce che l'organo o il soggetto deliberante, di cui al Par. 9, debba in ogni caso coinvolgere preventivamente gli Amministratori indipendenti qualora la perdita o la rinuncia transattiva superi il 10% del valore di bilancio della partita contabile oggetto di rinuncia da parte della Banca.

13 CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E FUNZIONI – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Con riguardo alle Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati, esponenti aziendali e di interesse degli Amministratori, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, la Banca ha stabilito quanto segue:

- i. il Consiglio di Amministrazione definisce, nell'ambito del RAF, anche i livelli di propensione al rischio, intesi anche quale misura massima ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;
- ii. la Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi anche quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- iii. la Funzione Compliance ed Antiriciclaggio verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- iv. la Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione della Banca, e riferisce periodicamente ai medesimi circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- v. gli Amministratori indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

La Funzione Affari Societari provvede, periodicamente, ad estrarre dall'applicativo informatico "Daisy" il flusso riferito alle operazioni con Soggetti Collegati trasmettendolo alla funzione Pianificazione e Contabilità per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della segnalazione di vigilanza alla Banca d'Italia, previsti dalla normativa di riferimento, relative alle Attività di rischio verso Soggetti Collegati. La funzione Pianificazione e Contabilità provvede all'inoltrare alla Banca d'Italia delle suddette segnalazioni secondo le modalità

e tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

14 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Con esclusivo riferimento alle Operazioni con Parti Correlate oggetto della normativa di cui all'art. 2391 *bis* c.c. e della normativa Consob, il Consiglio di Amministrazione della Banca assolve agli obblighi di informazione nella nota integrativa e nei confronti del Collegio Sindacale previsti per legge e regolamentazione di settore applicabile.

La funzione Pianificazione e Contabilità, avvalendosi delle informazioni fornite dalla Funzione Affari Societari, cura ed è responsabile del corretto adempimento degli obblighi di informazione al mercato e alla Consob, ivi inclusa la predisposizione del documento informativo redatto in conformità alla regolamentazione *pro tempore* vigente.

La Affari Societari cura ed è responsabile della pubblicazione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico del suddetto documento informativo, secondo i termini e le modalità previste per legge e dalla regolamentazione di settore.

La Funzione Affari Societari, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nella regolamentazione Consob, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato, ovvero secondo le diverse modalità consentite dalla normativa di riferimento. La Funzione Affari Societari comunica, inoltre, alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard che hanno beneficiato dell'esenzione di cui al precedente Par. 12 della presente Policy.

15 OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI

15.1 DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti nei Parr. precedenti della presente Politica, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo, peraltro, precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e vice versa.

Esponenti aziendali

Sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende gli Amministratori, i Sindaci effettivi, i Sindaci Supplenti dalla data di effettivo subentro nella carica, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, nel caso in cui svolga - se nominato - le funzioni di Direttore Generale, ove la carica sia vacante.

Obbligazioni degli esponenti aziendali

Tutte le obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, ivi compresi gli atti di compravendita, contratte con la Banca da esponenti aziendali della stessa.

Obbligazione diretta

Rapporto obbligatorio direttamente riferito all'esponente aziendale.

Obbligazione indiretta

Rapporto obbligatorio che, pur se formalmente riferito ad un soggetto - persona fisica o giuridica - diverso dall'esponente aziendale - di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Spetta al Consiglio di amministrazione, che l'interessato deve rendere edotto della propria particolare situazione fornendo tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'esponente medesimo.

Nello specifico, tra le obbligazioni indirette si annoverano:

- i. le obbligazioni assunte in caso di interposizione fittizia (tramite simulazione soggettiva del contraente) o

reale di persona fisica o giuridica (ossia attraverso il conferimento di un mandato senza rappresentanza o attraverso un negozio fiduciario);

- ii. le obbligazioni assunte nei confronti di società di cui l'esponente aziendale è personalmente e illimitatamente responsabile;
- iii. le operazioni compiute dal coniuge o da altri familiari dell'esponente aziendale, laddove le obbligazioni di tali soggetti ricadano nella sfera patrimoniale dell'esponente aziendale, come in caso di obbligazioni contratte dal coniuge dell'esponente aziendale in regime di comunione legale, ovvero quelle contratte dal figlio a carico dell'esponente aziendale.

Resta inteso che ad ogni modo spetta al Consiglio di Amministrazione valutare se il suddetto esponente della Banca, il quale svolga funzioni di amministrazione presso altre società, sia in grado di esercitare su quest'ultima un'influenza dominante derivante comunque da rapporti partecipativi e dunque un potere gestionale tale da influenzare lo svolgimento dell'operazione con la Banca.

Interessi degli Amministratori

Qualsiasi interesse di natura patrimoniale e non patrimoniale di cui l'amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi.

16 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI DI ESPONENTI AZIENDALI

Il Consiglio di Amministrazione ha l'esclusiva competenza per quanto riguarda le deliberazioni dirette e indirette riferite a:

- ✓ esponenti aziendali della Banca;
- ✓ soggetti legati ad uno o più esponenti aziendali della Banca da rapporti tali che detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente delle loro obbligazioni, quali a titolo esemplificativo, e non esaustivo, società semplici o in nome collettivo nelle quali l'esponente sia socio, società in accomandita semplice o in accomandita per azioni delle quali l'esponente sia socio accomandatario, società di capitali delle quali sia socio unico nell'ipotesi in cui esso risponda delle obbligazioni assunte dalla società.

In particolare, la normativa attualmente vigente prevede che "*chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo (procedura deliberativa "rafforzata"), fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste*".

Ai fini della loro efficacia, pertanto, le suddette deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dell'unanimità degli Amministratori presenti (escluso l'esponente interessato) e per la loro esecutività riportano anche il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, espresso direttamente in seduta o, in caso di assenza dalla stessa, successivamente mediante sottoscrizione di specifica dichiarazione di assenso (conformemente al modulo riportato nell'Allegato 3), da conservarsi agli atti ufficiali della Banca.

La mera coincidenza di cariche non configura una obbligazione indiretta, conseguentemente non implica l'applicazione della procedura rafforzata, ferma comunque la possibile ricorrenza in concreto, di un interesse conflittuale ex art. 2391 c.c.

Laddove le Obbligazioni degli esponenti aziendali ricadano anche nell'ambito di applicazione della disciplina

delle Operazioni con soggetti collegati di cui al precedente Par. 9, si applica quanto previsto sub Par. 10).

17 ESCLUSIONI

Ferma restando l'applicazione dell'art. 2391 c.c. e delle disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, non sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, per la delibera di cui al Paragrafo precedente, le operazioni che l'art. 136 TUB e la relativa normativa di attuazione, di tempo in tempo vigente, espressamente escluda dall'applicazione di tale disciplina, quali la prestazione di servizi che non comportano erogazioni di credito, resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Al fine di verificare se un'operazione possa configurare l'insorgere di un'obbligazione diretta o indiretta dell'esponente aziendale, detto esponente deve rendere edotto il Consiglio di Amministrazione della propria situazione fornendo tutti i dati ed i chiarimenti necessari. L'accertamento è condotto dal Consiglio di Amministrazione in assenza dell'esponente interessato.

Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente, con delibera assunta secondo le modalità riportate nell'art. 17 che precede, stabilisce in via generale per i rapporti di debito-credito o servizio facenti capo ad esponenti aziendali e destinati alla persona o alla famiglia, condizioni economiche al massimo uguali a quelle riservate al personale dipendente.

18 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

La Funzione Affari Societari istituisce ed aggiorna l'elenco degli esponenti aziendali e dei soggetti agli stessi riferibili che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

Ai fini dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'elenco si applicano le disposizioni di cui al Par. 6 della presente Policy.

La Direzione Crediti e la Direzione Risorse garantiscono, ciascuno per gli ambiti di competenza, il censimento, in via continuativa, sulle procedure informatiche delle operazioni di specie.

I dipendenti e gli altri soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono preventivamente accertarsi se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione dei Parr. 15, 16 e 17 della Policy, seguendo le modalità operative definite dalla Banca.

19 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 DELIBERAZIONI SU OPERAZIONI IN CUI GLI AMMINISTRATORI ABBIANO UN INTERESSE

Ciascun Amministratore è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in cui rivesta la carica ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società stessa precisandone in maniera esauriente, la natura, i termini, l'origine e la portata.

Le delibere in merito al compimento delle suddette operazioni sono assunte dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale e devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca.

Fermo quanto sopra, gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto con quello della Banca.

ALLEGATO 1

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

II sottoscritto in qualità di Parte Correlata
dichiara

di avere ricevuto copia della "Procedura in materia di operazioni con soggetti collegati, operazioni con esponenti aziendali e di interessi degli amministratori" e, in relazione a quanto in esso disposto, attesta di averne preso piena conoscenza.

Nell'accettarne il contenuto, il sottoscritto esprime altresì il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

(Firma)

(luogo e data)

ALLEGATO 2

PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI,
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, OPERAZIONI CON ESPONENTI
AZIENDALI E DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

**DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEI MEMBRI
DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ARI. 136 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE
1993, N. 385**

Il sottoscritto..... componente (ovvero
Presidente) del Collegio Sindacale di Igea Banca S.p.A.,

dichiara

di approvare, per quanto di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la deliberazione assunta all'unanimità in data .../.../..... dal Consiglio di Amministrazione della Igea Banca S.p.A., in conformità della procedura in oggetto, avente ad oggetto la concessione (ovvero il rinnovo, la conferma, l'aumento) da parte della Società medesima di..... (indicare l'operazione) a favore del Sig.
Amministratore (ovvero Sindaco, ovvero Direttore) della Società.....

(Firma)

(luogo e data)